

**Causa C-183/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 marzo 2021

**Giudice del rinvio:**

Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

4 marzo 2021

**Ricorrente:**

Maxxus Group GmbH &amp; Co. KG

**Resistente:**

Globus Holding GmbH &amp; Co. KG

**Oggetto del procedimento principale**

Direttiva marchi – Onere di allegazione e onere della prova

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

**Questione/i pregiudiziale/i**

Se il diritto dell'Unione, con specifico riguardo alla/e direttiva/e marchi, vale a dire

Direttiva 2008/95/CE del parlamento europeo e del consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299/95 dell'8 novembre 2008), in particolare, articolo 12, o, rispettivamente:

Direttiva (UE) 2015/2436 del parlamento europeo e del consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336/1 del 23 dicembre 2015), in particolare, articoli 16, 17, 19

debba essere interpretato nel senso che l'effetto utile di dette disposizioni osti ad un'interpretazione del diritto processuale nazionale, la quale

- 1) impone al ricorrente, in un procedimento civile di cancellazione di un marchio nazionale registrato a causa di decadenza per mancato uso, un onere di allegazione distinto dall'onere della prova; e
- 2) nell'ambito di tale onere di allegazione, impone al ricorrente
  - a. di dimostrare in un procedimento del genere, in modo circostanziato, per quanto gli sia possibile, il mancato uso del marchio da parte della resistente, nonché
  - b. di effettuare a tal fine una propria ricerca di mercato, adeguata alla domanda di decadenza e alla peculiarità del marchio in questione.

#### **Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione**

Direttiva (UE) 2015/2436 del parlamento europeo e del consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in prosieguo: la «direttiva marchi»), in particolare, articoli 16, 17, 19, 44 e 46

#### **Normativa nazionale pertinente**

Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesca; in prosieguo: la «ZPO»), in particolare, articolo 178

#### **Esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 La ricorrente chiede la cancellazione di due marchi tedeschi della resistente a causa di decadenza per mancato uso. La ricorrente commercializza attrezzi e articoli sportivi, pedane e poltrone massaggianti, grill per barbecue ed è registrata quale titolare del marchio tedesco 302017108053 «MAXXUS» e del marchio dell'Unione 17673641 «MAXXUS».
- 2 La resistente è la società controllante del gruppo Globus St. Wendel, di cui fanno parte diverse società le quali gestiscono in tutto il territorio tedesco 46 ipermercati con ampia superficie di vendita di prodotti alimentari e non, nonché negozi di bevande, prodotti per il fai da te, elettronica e altri negozi specializzati. La resistente concede alle società del gruppo di utilizzare i marchi di cui è titolare. Il

gruppo realizza significative vendite online quantomeno nei settori dell'elettronica e dei prodotti per il fai da te.

- 3 La resistente è iscritta nel registro marchi dal luglio 1996 quale titolare del marchio denominativo tedesco 395 35 217 «MAXUS» per una vasta gamma di prodotti delle classi 33, nonché da 1 a 9, da 11 a 32 e 34. Il periodo di grazia del marchio è scaduto il 30 ottobre 2005. La resistente è inoltre registrata, a far data dal maggio 1996, quale titolare del marchio tedesco denominativo e figurativo 395 35 216 con il testo «MAXUS» e il simbolo di un globo, rappresentato *infra*, per le classi 20, nonché da 1 a 9, da 11 a 19 e da 21 a 34:



- 4 Nella procedura di registrazione dei marchi «MAXXUS» della ricorrente, la resistente, in un primo momento, presentava un'opposizione, in particolare, in data 2 maggio 2018, contro il marchio dell'Unione 17673641 «MAXXUS» della ricorrente, basandola, inter alia, sul marchio denominativo 395 35 217 «MAXUS». Avverso l'opposizione, la ricorrente sosteneva che la resistente non avrebbe fatto un uso del marchio «MAXUS» idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti. La resistente ritirava l'opposizione il 5 agosto 2019. In data 12 febbraio 2018, contro il marchio tedesco 302017108053 «MAXXUS» della ricorrente essa presentava opposizione, parimenti basata sul menzionato marchio denominativo «MAXUS» e ugualmente ritirata.
- 5 A sua volta, la ricorrente presentava, in data 29 luglio 2019, dinanzi al Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco marchi e brevetti), una domanda di cancellazione di entrambi i marchi in questione a causa di decadenza. La resistente si opponeva alla cancellazione rispettivamente con lettere del 26 agosto 2019.
- 6 La resistente ha usato il marchio denominativo «MAXUS» quantomeno come una cosiddetta «white label» per diversi prodotti, scegliendo al riguardo la seguente forma:



- 7 Sono oggetto di contestazione la portata di detto uso e l'ultima data rilevante. La ricorrente sostiene che la resistente, negli ultimi cinque anni, non avrebbe usato i

marchi registrati a suo favore in maniera idonea ad assicurare il mantenimento dei diritti.

- 8 Una ricerca del termine «MAXUS» su Google, effettuata dalla ricorrente, non avrebbe restituito alcuna indicazione relativa ad un uso dei marchi in questione in maniera idonea ad assicurare il mantenimento dei diritti. Nella pagina Internet [www.globus.de](http://www.globus.de), gestita per conto del gruppo di società della resistente, è presente la voce «Eigenmarken» (marche private), nella quale figurano le seguenti denominazioni: «korrekt», «Globus», «Globus Gold», «naturell» e «Jeden Tag». I marchi controversi non sarebbero menzionati. Inserendo il termine «MAXUS» nella barra di ricerca della pagina nella rubrica “Assortimento/Catalogo prodotti”, risulterebbero otto ricorrenze, due delle quali non pertinenti e le altre sei riguardanti salviettine. Tuttavia nessuno dei marchi in questione sarebbe presente sulle salviettine o sulla loro confezione. Il termine «MAXUS» figurerebbe soltanto nel testo della ricorrenza. Due sarebbero i risultati ottenuti digitando la denominazione «MAXUS» nella barra di ricerca della pagina iniziale del sito [www.globus.de](http://www.globus.de), entrambi relativi ad un «MAXUS Getränkemarkt» gestito dalla Maxus GC Freilassing GmbH & Co. KG. In base al sito Internet, detta società non userebbe tuttavia la denominazione «MAXUS» come marchio per le proprie bevande, bensì esclusivamente come denominazione sociale oppure come marchio dei servizi commerciali correlati alle bevande. Un investigatore avrebbe verificato che in detto negozio, sito in Freilassing, non verrebbe distribuita alcuna marca privata della resistente recante le denominazioni di cui trattasi.
- 9 La ricorrente sostiene che la resistente, negli ultimi cinque anni, non avrebbe usato i marchi registrati a suo favore in maniera idonea ad assicurare il mantenimento dei diritti. Alla resistente incomberebbero l'onere di allegazione e l'onere della prova. Ciò deriverebbe altresì dalla direttiva marchi nella sua versione rispettivamente vigente.
- 10 La ricorrente chiede di condannare la resistente a dare il consenso alla cancellazione, per tutti i prodotti interessati, in primo luogo, del suo marchio denominativo «MAXUS» registrato presso il Deutsches Patent- und Markenamt con il numero 395 35 217 e, in secondo luogo, del suo marchio denominativo/figurativo «MAXUS» ivi registrato con il numero 395 35 216.
- 11 La resistente chiede il rigetto del ricorso, sostenendo di aver fatto un uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti e ritenendo che la linea argomentativa dalla ricorrente sia insufficiente a giustificare un onere secondario di allegazione.
- 12 Il marchio «MAXUS» sarebbe utilizzato, con il consenso della resistente, negli ipermercati appartenenti al gruppo Globus per contrassegnare le seguenti tipologie di prodotti presenti nell'assortimento ordinario: accessori per animali, casalinghi, cartoleria, carta e articoli di cancelleria, giocattoli, articoli sportivi, accessori per auto, prodotti tessili. Tali prodotti, recanti il marchio, sarebbero stati commercializzati, con il consenso della resistente, nell'intero periodo di riferimento degli ultimi cinque anni fino alla litispendenza nel presente

procedimento e fino al giorno della presente decisione, negli ipermercati appartenenti al gruppo Globus in Germania, nonché parimenti ai fini dell'esportazione. Il marchio continuerebbe ad essere utilizzato per campagne temporanee, ad esempio gadget per tifosi in occasione di eventi calcistici.

- 13 La resistente produce, a titolo esemplificativo, campioni di imballaggio e fotografie degli scaffali, volti ad illustrare l'uso del marchio denominativo «MAXUS» negli ultimi cinque anni. Inoltre, essa presenta estratti del sistema di gestione dei flussi dei prodotti e un elenco delle sue marche private, riproponendo gli argomenti dedotti nella procedura di opposizione e allegando altresì una memoria con la quale veniva dimostrato l'uso a mezzo di informazioni dettagliate e ulteriore documentazione.
- 14 Essa sostiene inoltre di essere in grado di produrre ulteriori documenti a supporto della dimostrazione dell'uso, sostenendo i relativi costi, che sarebbero però elevati.

#### **Normativa e giurisprudenza applicabili**

- 15 Il Collegio remittente cita i considerando 31, 32 e 42, nonché gli articoli 16, 17, 19, 44 e 46 della nuova direttiva marchi; non è dato riscontrare una modifica della normativa con riguardo all'aspetto in questione.
- 16 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in una domanda di cancellazione è la titolare del marchio a sopportare il pertinente *onere della prova* relativo al mancato uso. Con riguardo ai marchi dell'Unione, il Collegio remittente rinvia, in particolare, ai punti da 52 a 63 della sentenza nella causa C-610/11 P, Centrotherm. Detta giurisprudenza relativa alla precedente direttiva marchi è stata estesa anche ai marchi nazionali come può desumersi dai punti da 62 a 74 della sentenza nelle cause riunite C-217/13 e C-218/13, Oberbank AG e a. Infine, la Corte, come si evince dai punti da 73 a 82 della sentenza nelle cause riunite C-720/18 e C-721/18, Ferrari SpA, ha dichiarato anche con riguardo ad un procedimento civile di nullità, come il presente, che l'onere della prova incombe alla titolare del marchio.
- 17 In base al diritto tedesco, l'articolo 55, paragrafo 1, seconda frase, punto 1, del Markengesetz (legge tedesca in materia di marchi) dispone che ciascuno possa presentare un'azione di dichiarazione della decadenza ai sensi dell'articolo 49 della legge medesima, purché possa far valere il mancato uso del marchio. A termini dell'articolo 49, paragrafo 1, si verifica la decadenza con la conseguente domanda di cancellazione, nel caso in cui, entro un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio non abbia formato oggetto di uso effettivo ai sensi dell'articolo 26 della legge medesima; un solo atto di uso effettivo è sufficiente a far venir meno la domanda di cancellazione della controparte con riguardo alle categorie di prodotti cui si riferisce detto uso.

- 18 Secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) l'onere di allegazione e l'onere della prova nelle azioni civili di nullità sono (erano) tali che la parte ricorrente deve anzitutto esporre, in maniera circostanziata, il mancato uso. Era inoltre ammesso che la ricorrente, mediante l'onere di allegazione, fosse tenuta a compiere, con propri mezzi, accertamenti sufficienti a chiarire se la controparte facesse o meno un uso del marchio idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti. Di conseguenza, al titolare del marchio potrebbe incombere un onere secondario di allegazione, in quanto l'avversario, di norma, non è in grado di conoscere le procedure aziendali interne della controparte. Veniva affermato quanto segue: «L'onere di allegazione e l'onere della prova relativi alle condizioni della domanda di cancellazione incombono alla parte ricorrente. Il resistente in una domanda di cancellazione può tuttavia essere gravato da un obbligo processuale di dichiarazione in forza del principio di buona fede sancito dall'articolo 242 del BGB applicabile anche nella normativa processuale. Ciò presuppone che il soggetto che propone la domanda di cancellazione non abbia una conoscenza precisa delle modalità di uso del marchio né sia in grado di chiarire le circostanze con mezzi propri».

#### **Motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 19 Il presente procedimento pregiudiziale riguarda l'interpretazione della/e direttiva/e marchi relativa/e alla procedura nazionale di nullità di marchi nazionali per mancato uso. Con la sentenza nelle cause riunite 720/18 e C-721/18, la Corte ha addossato l'onere della prova, in detti procedimenti, al titolare del marchio.
- 20 Alla luce di tale sentenza, la menzionata giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), ad avviso del Collegio remittente, non può più essere seguita, con riguardo all'onere della prova. Tuttavia, resta irrisolta la questione se possa applicarsi, nel diritto nazionale, all'onere di allegazione del ricorrente. Il Collegio remittente ritiene che tale sia il caso.
- 21 Al riguardo dovrebbe valere, in linea di massima, il fatto che il diritto processuale – anche ai sensi della direttiva marchi – resti nella potestà normativa degli Stati membri, come confermato dal considerando 42 della direttiva. Detto principio viene però limitato dalle norme generali del diritto dell'Unione alla luce del principio di non discriminazione e del principio di effettività.
- 22 Mentre il principio di parità di trattamento non è interessato dalla presente fattispecie, si pone la questione se l'imposizione dell'onere di allegazione al ricorrente possa essere in contrasto con l'effetto utile della direttiva marchi.
- 23 Nel diritto tedesco si opera una differenziazione tra le nozioni di onere di allegazione e onere della prova.
- 24 L'onere di allegazione vincola le parti a presentare la loro eventuale argomentazione nella maniera più specifica possibile. Il soggetto gravato da detto onere ai sensi dell'articolo 138 della ZPO soccombe qualora non vi ottemperi. In

particolare, nel diritto processuale tedesco figura anche un onere secondario di allegazione, in forza del quale entrambe le parti sono vincolate a presentare l'argomentazione secondo le loro effettive possibilità. La giurisprudenza riconosce al riguardo anche obblighi di compiere accertamenti nel proprio ambito di azione.

- 25 Occorre distinguere dalla situazione descritta *supra* la questione volta a stabilire il soggetto cui incombe l'onere della prova, nel caso in cui entrambe le parti espongano il proprio punto di vista in maniera sufficientemente specifica. Ove il giudice, al termine dell'istruttoria, non abbia raggiunto la certezza di poter credere, nel loro complesso, alle prove addotte dal ricorrente, nonostante le controprove presentate della resistente, soccombe la parte cui incombe l'onere della prova (il cosiddetto *non liquet*).
- 26 In linea di principio, occorre distinguere l'onere di allegazione e l'onere della prova. Nel diritto tedesco esistono diversi esempi di detta distinzione, caratterizzandosi l'onere di allegazione per il fatto che ogni parte è tenuta ad esporre i fatti loro noti oppure conoscibili con uno sforzo ragionevole. Nel processo soccombe la parte che non abbia ottemperato al proprio onere di allegazione. Ove entrambe le parti presentino i loro argomenti in maniera sufficientemente circostanziata, il giudice raccoglie le prove dedotte e le sottopone a valutazione. Qualora il giudice non riesca a formarsi un convincimento sulla base delle prove raccolte, soccomberà la parte cui incombe l'onere della prova.
- 27 Il presente rinvio pregiudiziale riguarda esclusivamente l'onere di allegazione, non l'onere della prova.
- 28 Nel caso di cui trattasi è dubbio soltanto se, nelle procedure di nullità di un diritto di marchio nazionale per mancato uso, possa essere imposto al ricorrente un onere primario – o almeno secondario, a seguito dell'esauriente argomentazione relativa all'uso ivi sviluppata dalla parte resistente – di allegazione sulla base del diritto dell'Unione.
- 29 Ad avviso del Collegio remittente, l'onere di allegazione non è contemplato dalla direttiva marchi, dalla quale non si evincerebbe, sebbene non in maniera vincolante ai sensi del principio di effettività, che, in una procedura di nullità, al ricorrente non possano essere imposti requisiti relativi all'argomentazione del proprio ricorso.
- 30 La Corte di giustizia dell'Unione europea giustifica la previsione dell'onere della prova, non espressamente disciplinato dalla direttiva marchi, attraverso un'analogia con il regolamento sul marchio dell'Unione, nonché, d'altro canto, con l'argomento che la questione dell'onere della prova dovrebbe essere disciplinato nello stesso modo in tutti gli Stati membri per non compromettere il livello di protezione garantito dalla direttiva marchi. L'onere della prova incombente al titolare del marchio discenderebbe da un principio il quale «si

*limita in realtà a tradurre quanto postulano il buon senso e un elementare imperativo di efficacia della procedura».*

- 31 In via preliminare, il Collegio remittente ritiene che nessuno dei due argomenti riguardi l'onere di allegazione:
- 32 Dal punto di vista del Collegio remittente, il buon senso e l'efficacia della procedura, i due motivi fondanti della giurisprudenza della Corte, impongono di continuare ad interpretare l'onere di allegazione conformemente alla giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia).
- 33 Infatti, gli interessi di entrambe le parti devono essere reciprocamente temperati. Pertanto, il ricorrente dovrebbe anzitutto sforzarsi di esaminare, nei limiti del possibile e del ragionevole, se il resistente utilizzi o meno il marchio in questione. Solo ad esito di una siffatta indagine e della conseguente argomentazione circostanziata sembra necessario che la parte resistente sia tenuta ad illustrare apertamente e senza riserve l'utilizzazione di detto marchio.
- 34 In caso contrario, qualsiasi parte – il diritto processuale non richiede, infatti, nelle azioni di nullità, uno specifico interesse giuridico – potrebbe costringere qualsiasi titolare di marchio ad illustrare apertamente l'utilizzazione del proprio marchio. Il diritto tedesco, al pari delle direttive, prevede che «ogni persona» possa proporre una domanda di cancellazione. Il rischio di abuso di tale potere di azione è pertanto elevato, qualora si preferisca non imporre al ricorrente, in prima battuta, alcun obbligo di argomentazione al di fuori della frase: «Il resistente non utilizza il proprio marchio».
- 35 Al titolare del marchio convenuto in giudizio viene richiesto uno sforzo notevole, segnatamente la ricerca di tutti gli atti di utilizzo dei propri marchi negli ultimi cinque anni, in tutti i settori di attività.
- 36 Al Collegio remittente sembra pertanto ragionevole e opportuno che venga imposto al ricorrente, anzitutto, di appurare in maniera appropriata con propri mezzi se possa ipotizzarsi un mancato uso da parte del titolare del marchio. Ad avviso di detto Collegio, il ricorrente è tenuto a compiere accertamenti adeguati alla peculiarità del marchio in questione e fornirne un resoconto nel ricorso. Solo a seguito di un'esposizione così circostanziata da parte del ricorrente sorge l'onere di argomentazione a carico del resistente. Al riguardo è altresì stabilito che uno specifico argomento dedotto da una parte richiede una replica altrettanto specifica dell'altra parte.
- 37 La fattispecie in esame presenta la seguente complessità: la resistente gestisce una catena non virtuale di 46 ipermercati in Germania e vende pertanto, nell'ambito di un assortimento completo, una molteplicità di prodotti «non food». Essa utilizza, almeno in base alle sue affermazioni e alle prove finora allegate al fascicolo, quantomeno il marchio denominativo «MAXUS» quale marca privata per un'ampia gamma di prodotti presenti in numerose classi dell'Accordo di Nizza. La resistente è attiva online solo in misura minima. Nel processo, la ricorrente si è

finora limitata a svolgere una breve ricerca su Google e a verificare un risultato – un negozio di bevande nei pressi di Monaco di Baviera.

- 38 Ad avviso del Collegio remittente, la ricorrente non ha ottemperato al proprio onere di allegazione. Con riguardo ad un marchio quale quello in esame, sarebbe stato possibile e ragionevole che la ricorrente avesse visitato, quantomeno a campione, 2 o 3 ipermercati della resistente al fine di accertare l'utilizzo dei marchi in questione. Infatti, il marchio di cui trattasi costituisce una marca privata del resistente (cosiddetta «white label») applicata a molti prodotti e la resistente non opera nel commercio online, trattandosi invero di un ipermercato non virtuale.
- 39 La questione dell'adeguatezza della portata dell'onere di allegazione può essere decisa, a parere del Collegio remittente, solo singolarmente dai giudici nazionali nella fattispecie di volta in volta in esame. Nelle cause riunite C-720/18 e C-721/18 decise dalla Corte e riguardanti l'onere della prova, ad esempio, si trattava di un marchio rispetto al quale i settori specifici e i mercati del prodotto erano suscettibili di agevole ricognizione, al pari dell'uso del marchio in detti mercati. La situazione è del tutto diversa con riguardo alle marche private «white labels» di un supermercato, trattandosi, in tal caso, di una grande varietà di mercati e di prodotti.
- 40 La ricorrente, ove fosse esentata da qualsiasi specifico obbligo di ricerca e di argomentazione come invece richiesto dall'onere di allegazione, potrebbe agevolmente costringere la resistente ad illustrare in maniera circostanziata l'utilizzo dei propri marchi, rivelando segreti aziendali e sostenendo elevati costi di ricerca. Ad avviso del Collegio remittente, ciò comporterebbe la possibilità di un comportamento abusivo.
- 41 Occorre invero prendere in considerazione il fatto che l'azione di nullità è concessa nell'interesse generale di garantire una tutela esclusiva al marchio solo in caso di suo utilizzo. Anche la legge tedesca concede l'azione di nullità senza richiedere un interesse giuridico proprio. Nondimeno, gli interessi legittimi del titolare del marchio a non essere convenuto in giudizio alla cieca ma solo dopo che la parte ricorrente «abbia fatto i suoi compiti» depongono a favore di una certa necessità di allegazione a carico del ricorrente.
- 42 A favore di tale interpretazione milita anche l'approccio della direttiva marchi: i suoi articoli 17, 44 e 46 precisano che può essere presentata la difesa del mancato uso nei menzionati procedimenti del titolare del marchio in veste di ricorrente, incombando su quest'ultimo l'onere della prova. Qualora il titolare di un marchio intenda, ad esempio, tutelarsi da una violazione, potrebbe essergli conseguentemente imposto, su eccezione del presunto autore della violazione, anche l'onere primario di allegazione con riguardo all'uso effettivo del marchio. La situazione è analoga nei procedimenti di cui agli articoli 44 e 46 della direttiva marchi. In tali casi, la portata del procedimento viene dunque determinata di volta in volta dal titolare del marchio.

- 43 Nel procedimento civile di nullità, quale procedimento in cui è convenuto il titolare del marchio, la situazione è del tutto diversa: da un lato, detto procedimento non è disciplinato dalla direttiva, il che depone in senso sfavorevole alla limitazione dell'onere di allegazione del ricorrente. L'effetto utile della direttiva marchi non è dunque – argomentando a contrario – pregiudicato dall'onere di allegazione incombente al ricorrente nel procedimento civile di nullità. Dall'altro lato, in tale ipotesi, è il ricorrente a determinare la portata della contestazione del marchio del titolare, che si asserisce non utilizzato. Ne consegue che il Collegio remittente reputa necessario, in una situazione del genere, che il ricorrente sviluppi un'argomentazione quantomeno circostanziata e basata su fatti, per non lasciare del tutto indeterminati i confini del procedimento di nullità. Ciò richiede una certa e adeguata attività di ricerca preliminare al processo da parte del ricorrente.
- 44 Occorre del resto sottolineare che la direttiva prevede espressamente una procedura amministrativa di nullità dinanzi all'Ufficio marchi. Il che è altresì garantito dal diritto tedesco. L'effetto utile della direttiva marchi non esige pertanto di azzerare l'onere dell'argomentazione del ricorrente nei procedimenti civili di nullità non prescritti né disciplinati dalla direttiva.
- 45 Il secondo argomento della Corte, in base al quale, nell'ambito di applicazione della direttiva marchi, non potrebbero coesistere diversi livelli di protezione, non incide sul parere preliminare del Collegio remittente. Infatti, secondo la sentenza nelle cause riunite C-720/18 e C-721/18, è chiaro che un «*non liquet*» al termine della raccolta delle prove comporta una pronuncia sfavorevole al titolare del marchio. Ogni parte, che voglia sobbarcarsi al necessario onere di ricerca, è senz'altro in grado di presentare un'argomentazione circostanziata come richiesto dall'onere di allegazione. Ove ciò avvenga, il titolare del marchio sarà tenuto a presentare argomenti esaustivi in ordine all'utilizzo del marchio. A seguito di ciò, si procede all'assunzione dei mezzi istruttori e, nel caso di loro insufficienza, si perviene ad una decisione di *non liquet* a favore del ricorrente. Dunque, la soluzione proposta dal Collegio remittente non altera minimamente il livello di protezione.
- 46 Il Collegio remittente chiede, di conseguenza, con la sua prima questione, se alla parte ricorrente nei procedimenti di nullità possa incombere un onere di argomentazione circostanziata e, con la seconda questione, se l'interpretazione verso cui esso è incline in via preliminare, in base alla quale detto onere di allegazione esige che il ricorrente svolga una propria ricerca adeguata al marchio contestato, sia conforme al diritto dell'Unione.